


N. 02417/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04441/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2016, proposto da:

Scf Consorzio Fonografici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Botto, Raffaella Zagaria, Silvia Cristina Victoria Hofmann, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance, in Roma, Via di San Nicola Da Tolentino, 67;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresentati e difesi, ope legis, dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2016 n. 4831/2016 di richiesta della fideiussione bancaria di importo pari al 30 per cento dei diritti amministrati di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del d.p.c.m. 19.12.2012;

- di tale decreto presidenziale nella misura in cui debba interpretarsi nel senso che i soggetti che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore dei produttori fonografici siano assoggettati agli oneri in esso previsti, tra cui, in particolare, la presentazione di una fideiussione bancaria del valore pari al trenta per cento dei diritti amministrati, nonché della nota del Dipartimento della Presidenza del Consiglio del 25 novembre 2014, n. 17079, del 16.2.2015, n. 3919, del 2 aprile 2015, n. 6842, del 3 agosto 2015, n. 11849, nonché del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 23 febbraio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, l'istanza cautelare è suscettibile di accoglimento limitatamente all'estensione al Consorzio Fonografici SCF del requisito minimo della sottoscrizione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di inizio dell'attività, della fideiussione bancaria per un importo equivalente al trenta per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente con particolare riguardo alla sussistenza del periculum, ferma restando, comunque, l'applicazione di tutti i requisiti previsti nel predetto decreto presidenziale ai fini dello svolgimento dell'attività volta alla tutela dei diritti connessi agli artisti interpreti ed esecutori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare, nei sensi indicati nella parte motiva.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Fissa, per il prosieguo, la trattazione della causa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)